



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MANCA RENATO (id FSI 100569)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 18 ottobre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del “Rapid d'Autunno – ottobre 2015 S.D. Scacchistica Milanese” LORENZO DE ANGELIS (A.N.) che: *“Il giocatore MANCA RENATO abbandona la sede di gioco senza darne comunicazione alla fine del 5° turno. La partita del 6° turno Manca Renato – Bolognese Leonardo è stata aggiudicata 0 – 1F. Ho quindi tolto il giocatore dal tabellone”*.

In data 20 ottobre 2015 perveniva una nota difensiva da parte dell'incolpato nella quale veniva fornita sufficiente giustificazione della condotta dovuta ad un problema di salute.

L'art. 7.5.3 comma 1 del Regolamento Tecnico Federale stabilisce che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente...”*.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa poi che: *“Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”*.

Constatata l'assenza durante il turno di gioco, bene ha fatto l'arbitro ad escludere il giocatore dal torneo, facoltà riconosciuta al direttore di gara dall'art. 7.5.1 comma 2.

Tuttavia, nel caso di specie, stante le motivazioni fornite, non è disposta alcuna sanzione nei confronti del tesserato MANCA RENATO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 28/10/2015

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Elia Mariano**